



Roma, 21.9.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000008086/AG
Oggetto: LEGGE 14 agosto 2020, n. 113 - Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni
Circolare n. 12500
SS
4.3
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

*Pubblicata in G.U. la legge sulla
sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.*

Riferimenti: LEGGE 14 agosto 2020, n. 113 - Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. (G.U. Serie Generale n. 224 del 09-09-2020)

Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 settembre u.s., è stata pubblicata la Legge 113/2020 recante *Disposizioni sulla sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio sanitarie nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni*. La nuova disciplina, in vigore dal 24 settembre p.v., individua misure di prevenzione e contrasto per gli atti di violenza a danno di tali professionisti.

L'approvazione di tale legge è frutto di una mirata concertazione tra le Istituzioni e le Organizzazioni rappresentative delle professioni sanitarie, alla quale ha partecipato anche la Federazione denunciando i numerosi episodi di violenza che quotidianamente si verificano a danno dei farmacisti, nelle farmacie e in parafarmacie, in considerazione peraltro della particolare esposizione di tali strutture all'accesso di malintenzionati.

Nello specifico, si evidenziano le seguenti disposizioni di interesse:

Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio sanitarie (art. 2)

L'articolo 2 prevede l'istituzione presso il Ministero della Salute di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie con i seguenti compiti:

- a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, anche acquisendo i dati regionali relativi all'entità e alla frequenza del fenomeno ed alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell'ambiente di lavoro;
- b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
- c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;
- d) monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2018, anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza;
- e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in equipe;
- f) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.

Quanto alla composizione dell'Osservatorio, che dovrà essere definita nel decreto ministeriale di istituzione dell'organismo, la legge prescrive che tra i membri vi siano anche rappresentanti degli Ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore e delle associazioni di pazienti (oltre a rappresentanti delle regioni, dell'AGENAS, dei Ministeri; delle organizzazioni sindacali e dell'INAIL).

Si evidenzia l'apprezzamento, manifestato fin da subito dalla Federazione, per l'introduzione di un organismo presso il quale far confluire tutti i dati derivanti dal territorio, considerata l'esigenza di una programmazione nazionale accurata e condivisa con una puntualizzazione strategica dei livelli di collaborazione, coordinamento e prevenzione degli interventi in tema di sicurezza.

Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale (art. 4)

La novella di cui all'articolo 4 estende ai casi di lesioni personali gravi o gravissime, cagionate a soggetti esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria o a soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto alle stesse, a causa o nell'esercizio delle relative professioni o attività, le pene aggravate previste per le corrispondenti ipotesi di lesione cagionate ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive; tali pene sono costituite dalla reclusione da quattro a dieci anni per le lesioni gravi e da otto a sedici anni per le lesioni gravissime.

Circostanze aggravanti (art. 5)

La novella di cui all'articolo 5 inserisce tra le circostanze aggravanti dei delitti commessi con violenza o minaccia l'aver agito in danno di soggetti esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria o di soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto alle stesse, a causa o nell'esercizio delle relative professioni o attività; più in particolare, le attività ausiliarie sono costituite da quelle di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento delle suddette professioni.

Modifiche al codice penale in materia di procedibilità (art. 6)

La legge introduce modifiche al codice penale in relazione ai reati di percosse (art. 581) e lesione personale (art. 582 c.p.).

In particolare, il primo comma prevede la procedibilità d'ufficio in caso di percosse aggravate, ossia se l'attività criminosa viene commessa con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività (art. 61 c. 11-octies c.p.).

Parimenti, è prevista la procedibilità d'ufficio nel caso in cui sia ravvisabile l'aggravante di cui sopra, anche nelle ipotesi di lesioni personali con durata inferiore ai venti giorni.

Misure di prevenzione (art. 7)

In base a tale articolo, le strutture presso le quali operano gli esercenti professioni sanitarie o socio-sanitarie prevedono, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, al fine di garantire il tempestivo intervento di queste ultime.

Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari (art. 8)

L'articolo 8 istituisce la celebrazione di una apposita giornata al fine di concorrere allo sviluppo di una cultura che condanni ogni forma di violenza. La Giornata è celebrata annualmente in una data stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca. E', inoltre, disposto che le amministrazioni interessate provvedano ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La Giornata nazionale in oggetto non determina gli effetti civili propri delle ricorrenze festive.

Sanzione amministrativa (art. 9)

L'articolo 9 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 5.000 euro) - salvo che il fatto costituisca reato - a carico di chi tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria o di soggetti che svolgano attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, presso strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private.

La Federazione degli Ordini esprime il proprio apprezzamento per l'approvazione di tale importante provvedimento normativo, fortemente voluto dal mondo delle professioni sanitarie a garanzia dell'incolumità e della sicurezza dei propri operatori.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)